

Slitta la decorrenza per i versamenti a nuove forme di previdenza complementare

Il decreto PNRR convertito differisce al 31 ottobre l'operatività della disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2026

/ Luca MAMONE

Tra le diverse novità introdotte dalla L. [50/2026](#), di conversione del DL [19/2026](#), si segnala anche una misura in materia di **previdenza complementare**.

In particolare, inserendo il nuovo comma 11-*bis* all'[art. 29](#) del decreto "PNRR", viene differito dal 1° luglio 2026 al **31 ottobre 2026** il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova normativa sul diritto del lavoratore al versamento a una nuova forma pensionistica complementare degli accantonamenti relativi alle quote di TFR.

Va detto che la disciplina oggetto di **differimento** è regolata dall'[art. 1](#) comma 201 lett. c) della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Per le altre norme, poste dal medesimo comma 201, sempre in materia di previdenza complementare, resta ferma la decorrenza dal **1° luglio 2026** così come resta fermo l'obbligo per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) di adeguare le proprie istruzioni entro i termini temporali di decorrenza, rispettivamente del 1° luglio e del 31 ottobre 2026.

Entrando nello specifico, la suddetta lett. c) modifica l'[art. 14](#) comma 6 del DLgs. 252/2005 sul diritto del lavoratore al **versamento** alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

La disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2026 sopprime la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi **collettivi** di lavoro, anche aziendali.

Come accennato in precedenza, rimane invece **invariata** la decorrenza del 1° luglio 2026 per quanto riguarda le altre disposizioni in materia di previdenza complementare contenute all'[art. 1](#) comma 201 lett. a) e b)

della L. 199/2025.

Ci si riferisce innanzitutto all'innalzamento, dal periodo d'imposta 2026, a **5.300 euro** del limite annuo di deducibilità dei contributi, con conseguente adeguamento anche del meccanismo di recupero nei primi 5 anni di partecipazione, ora parametrato in modo dinamico al nuovo tetto e comunque contenuto entro la metà del limite annuo.

Invariate le altre disposizioni della legge di bilancio

Per quanto riguarda invece le prestazioni della previdenza complementare, la decorrenza del 1° luglio prossimo vale anche per la disposizione che incrementa la quota massima liquidabile in capitale dal 50 al **60%** del montante, salvo il caso in cui la conversione in rendita di almeno il 70% del montante produca un importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, ipotesi che consente l'erogazione integrale in capitale.

Accanto a ciò, per le forme a contribuzione definita, vengono introdotte nuove modalità di **decumulo flessibile**, quali la rendita a durata definita ancorata alla speranza di vita ISTAT, i prelievi programmati entro limiti predeterminati e l'erogazione frazionata del montante per un periodo minimo di 5 anni, con mantenimento delle somme in gestione presso il fondo e devoluzione del residuo ai beneficiari in caso di morte.

Nell'occasione, la legge di bilancio 2026 ha coordinato tali innovazioni con un regime fiscale **coerente**, assimilando rendite a durata definita e prelievi al trattamento delle prestazioni in capitale e stabilendo, per le erogazioni frazionate, una ritenuta del **20%**, riducibile sino a un minimo del 15% in funzione dell'anzianità di adesione (riduzione dello 0,25% per ogni anno di adesione eccedente il quindicesimo), nonché estendendo alle principali prestazioni complementari i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie.